Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 6 - 2022

Verona, 23 giugno 2022

VERONA
Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S). **Si ricorda è attiva la sezione "COVID 19" contenente aggiornamenti, MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali**

NEWS AMBIENTE

AMBIENTE/AUA - Autorizzazione Unica Ambientale tramite portale SUAP.....3
AMBIENTE - Revisione Linee guida SNPA per la disciplina End of Waste.....3
AMBIENTE/TARI - Scadenza annuale presentazione modulistica TARI entro il 30 giugno p.v., modifiche o richiesta di uscita dal servizio pubblico.....3
RIFIUTI - Consegna ritardata del MUD entro il 20 luglio 2022.....5

NEWS SICUREZZA

SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL, nuovo applicativo certificati medici infortuni.....6
SICUREZZA SUL LAVORO - Welfare aziendale, la finalità educativa va intesa anche come «educazione ambientale».....6
SICUREZZA SUL LAVORO - Nota informativa per l'Azienda che ospita studenti in Alternanza Scuola-Lavoro.....7

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 - Proroga al 30 settembre 2022 obbligo mascherine FFP2.....10
SALUTE SUL LAVORO - Sorveglianza sanitaria eccezionale – proroga al 31 luglio 2022.....10
SALUTE SUL LAVORO - Impatto della Long Covid sulla salute dei lavoratori, Eu-Osha.....11

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI - Comunicazione di produzione.....12
FERTILIZZANTI - Aggiornamento.....13
PREVENZIONE INCENDI - Rinnovo istanze antincendio scadute tra il 31.01.20 e il 31.03.22.....13
PREVENZIONE INCENDI - Regola tecnica edifici civili abitazione.....13
PREVENZIONE INCENDI - Protocollo d'intesa tra Vigili del Fuoco e Inail.....14
SICUREZZA PRODOTTI - Aggiornamento disposizioni tecniche contenute D.Lgs 101/20, sorveglianza radiometrica metalli.....15
SOSTANZE PERICOLOSE - Regolamento delegato (UE) 2022/692 - XVIII ATP del Reg. CLP.....15
SOSTANZE PERICOLOSE- Sostanze soggette ad autorizzazione, aggiornamento elenco.....17

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL, macchine e certificazione vibratoria: requisiti dei sedili e norme tecniche.....19

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:
22.03.2022 NOVITÀ SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI: RENTRI, TARI E MUD per il 2022
29.03.2022 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: NOVITÀ PER IL RUOLO DEL PREPOSTO, SANZIONI, PERCORSI FORMATIVI

AMBIENTE/AUA - Autorizzazione Unica Ambientale tramite portale SUAP - Nota della Provincia di Verona
https://www.apiverona.it/ambiente-aua-autorizzazione-unica-ambientale-tramite-portale-suap-nota-della-provincia-di-verona/

Si segnala la nota della Provincia di Verona prot. 27193 del 30 maggio 2022 sulle modalità di presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica Ambientale AUA tramite il portale SUAP

La nota provinciale ha lo scopo di sensibilizzare i professionisti sulla necessità che le domande siano complete già in fase di presentazione, al fine di limitare ritardi procedurali.

AMBIENTE - Revisione delle Linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste
https://www.apiverona.it/ambiente-revisione-delle-linee-guida-snpa-per-lapplicazione-della-disciplina-end-of-waste/

Fonte Normachem
Fonte: SNPA

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha revisionato a gennaio 2022 le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina *End of Waste* di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/2006", pubblicate a febbraio 2020, in seguito all'emanazione del decreto legge 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, che ha modificato il comma 3 dell'art.184-ter.

Tale decreto ha definito, nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, il parere obbligatorio di ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente. Inoltre, la L.128 del 2 novembre 2019 di conversione del decreto legge 3 settembre 2019 n.101 ha introdotto un sistema di controlli, definito caso per caso, sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti con finalità di *End of Waste*.

L'aggiornamento delle Linee guida, deliberate dal Consiglio SNPA il 23.02.2022, rappresentano un importante e utile strumento per garantire l'armonizzazione, l'utilità e l'uniformità del sistema di controllo definito sul territorio nazionale.

AMBIENTE/TARI - Scadenza annuale presentazione modulistica TARI entro il 30 giugno p.v., modifiche o richiesta di uscita dal servizio pubblico
https://www.apiverona.it/ambiente-tari-scadenza-annuale-presentazione-modulistica-tari-entro-il-30-giugno-p-v-modifiche-o-richiesta-di-uscita-dal-servizio-pubblico/

Si ricorda che il 30 giugno prossimo scade il termine per la presentazione, al proprio Comune e/o all'Ente gestore incaricato dal Comune, delle eventuali comunicazioni di modifica e/o di uscita dal servizio pubblico relativamente alla Tassa rifiuti TARI 2022.

Chi deve pagare
La tassa rifiuti TARI è dovuta da chiunque occupi o detenga, anche senza titolo specifico, locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, sul territorio comunale.
I soggetti tenuti al pagamento della TARI devono dichiarare entro il 30 giugno dell'anno successivo l'inizio e le variazioni relative all'occupazione.

Come si compone
La tassa rifiuti TARI è composta da:

- una quota fissa destinata a finanziare i costi fissi ed indivisibili del servizio e viene determinata tenendo conto della superficie dei locali occupati;
- una quota variabile destinata a coprire i costi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta,trasporto,trattamento,smaltimento ecc.) e viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e della superficie occupata per le utenze non domestiche

Come e quando dichiarare l'inizio di occupazione e le variazioni
I soggetti tenuti al pagamento della TARI devono dichiarare **entro il 30 giugno dell'anno successivo** l'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune e/o dall'Ente gestore.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

In sostanza, la suddetta comunicazione dovrà essere effettuata in caso di variazioni allo stato di fatto in generale dell'azienda, per comunicare cambi di superfici delle aree produttive, nonché per la richiesta di riduzione della tassa qualora l'azienda avesse avviato i propri rifiuti assimilabili e speciali prodotti al recupero con una azienda privata e non tramite il servizio comunale.

Scadenza TARI 2022 – utenze non domestiche

Le utenze non domestiche (ex articolo 238, comma 10, D.Lgs 152/2006) dovranno comunicare sempre entro il 30 giugno p.v., al Comune di appartenenza e/o all' Ente gestore incaricato dal Comune, la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per la raccolta dei propri rifiuti divenuti urbani, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo (art. 30, comma 5, DL n. 41/2021 convertito con L.69/2021, n. 69; *D.lgs 116/2020).*

Pertanto la comunicazione di variazione può essere effettuata, dallo scorso anno, anche per decidere se affidarsi in parte o totalmente al servizio pubblico per la raccolta dei propri rifiuti divenuti urbani. Nel caso la ditta decidesse - o rientrasse tra i casi che non prevedono più la produzione di rifiuti urbani bensì di speciali - di uscire parzialmente o completamente dal sistema di raccolta comunale, la normativa prevede la riduzione dell'importo dovuto al Comune e/o all'Ente gestore incaricato.

Per tale comunicazione si rimanda alla **modulistica predisposta a cura dei singoli Comuni e/o Enti gestori** con riferimento ai rispettivi Regolamenti Comunali TARI.

Nulla deve essere comunicato per l'uscita dal servizio se la ditta ha già fatto la comunicazione l'anno precedente.

RIFIUTI - Consegna ritardata del MUD entro il 20 luglio 2022
https://www.apiverona.it/rifiuti-consegna-ritardata-del-mud-2/

Si ricorda che i soggetti che non presentano la Comunicazione MUD RIFIUTI (o la presentano, ma in modo incompleto o inesatto) rischiano una sanzione amministrativa compresa *tra 2.000 e 10.000 €.*

Se, però, la pratica viene trasmessa (o ritrasmessa, con ulteriore invio che annulla e sostituisce la dichiarazione precedente) entro il 60° giorno dalla scadenza, si applica una sanzione pecuniaria da 26 a 160 €**.**

La scadenza per la presentazione del Mud 2022 è il 21 maggio 2022. I 60 giorni concessi per la ritardata presentazione scadono il 20 luglio 2022.

Sanzioni - quadro completo
Comunicazione Rifiuti: sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD o per la sua mancata, incompleta o inesatta presentazione, così come descritto nell'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall' art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116:

- la presentazione della Dichiarazione MUD effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza **(è necessario contare esattamente 60 giorni, e non semplicemente due mesi)**, comporta una sanzione da euro 26,00 a euro 160,00;
- la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Gli enti che applicano le sanzioni sono la Città Metropolitana di Milano e le Province di Monza Brianza e Lodi.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso: per mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 3.000,00 a euro 18.000,00 (D.Lgs. 209/2003, art. 13, comma 7). Nel caso di mancata presentazione della predetta Comunicazione si applica inoltre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi.

Comunicazione Produttori AEE: per mancata, incompleta o inesatta Comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 (D.Lgs. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H).

Comunicazione Imballaggi Sezione Consorzi: per mancata, incompleta o inesatta Comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26,00 a euro 160,00 (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 6).

Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione: per mancata, incompleta o inesatta Comunicazione annuale, la sanzione amministrativa pecuniaria va da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26,00 a euro 160,00 (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 7).

SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL, nuovo applicativo invio certificati medici di infortunio sul lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-inail-nuovo-applicativo-invio-certificati-medici-di-infortunio-sul-lavoro/

Pubblicata sul sito di INAIL la circolare n. 25 del 14 giugno 2022,con la quale viene illustrato il nuovo servizio per l'invio dei certificati di infortunio sul lavoro, operativo dal 28 aprile 2022, che consente ai medici – compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie – di inserire informazioni e dati riguardanti l'evento lesivo in modo strutturato e omogeneo.

Per ottenere l'abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico o il rappresentante legale delle strutture devono presentare apposita richiesta utilizzando la seguente modulistica, disponibile sul portale istituzionale:

- richiesta di attribuzione codice presidio e di abilitazione ai servizi online Inail per le strutture sanitarie e sociosanitarie;
- richiesta di attribuzione codice medico e di abilitazione ai servizi online Inail per i medici non operanti nelle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Le richieste di abilitazione, corredate dalla copia del documento di identità, possono essere presentate presso le sedi territoriali Inail (Sportello Lavoratori) oppure in via telematica attraverso il servizio disponibile al seguente percorso www.inail.it>Accedi ai servizi online>Richieste di abilitazione.

La circolare, infine, fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione e di trasmissione dei certificati medici.

SICUREZZA SUL LAVORO - Welfare aziendale, la finalità educativa va intesa anche come «educazione ambientale»
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-welfare-aziendale-la-finalita-educativa-va-intesa-anche-come-educazione-ambientale/

Con la risposta 329/2022 l'Agenzia delle Entrate allarga le finalità di "educazione" di cui all'art. 100, c.1. e con riferimento all'art 51, co. 2, lett. f) del TUIR includendovi anche l'«educazione ambientale» che un'impresa persegua nell'ambito di un suo più vasto programma di sensibilizzazione dei dipendenti all'uso responsabile delle risorse.

Per tanto, l'Agenzia delle entrate ritiene che la predetta disposizione di legge possa applicarsi anche nella ipotesi in cui il datore di lavoro, allo scopo di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse ed atteggiamenti responsabili dei dipendenti verso l'ambiente, attraverso il ricorso alla mobilità elettrica, offra ai propri dipendenti il servizio di ricarica dell'auto elettrica.

SICUREZZA SUL LAVORO - Nota informativa per l'Azienda che ospita studenti in Alternanza Scuola-Lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-nota-informativa-per-lazienda-che-ospita-studenti-in-alternanza-scuola-lavoro/

Fonte Regione Veneto

Aspetti normativi
L'Alternanza Scuola-Lavoro di cui al D.Lgs. 77/2005 e L. 107/2015 (di seguito ASL) è una metodologia didattica che permette agli studenti di svolgere una parte del loro percorso formativo presso una impresa o un ente, combinando la preparazione scolastica con esperienza assistita sul posto di lavoro. Il percorso ASL non ha la finalità di far apprendere un mestiere o una mansione, ma quella di acquisire competenze operative utili a comprendere l'organizzazione e il funzionamento delle aziende, di acquisire competenze relazionali e di avere infine strumenti per orientarsi nelle scelte universitarie o professionali.
I rapporti tra azienda e istituzione scolastica/formativa sono regolati da apposita convenzione sottoscritta tra le parti che definisce anche gli ambiti didattici dello specifico "progetto formativo".

L'azienda può ospitare, per un tempo limitato, studenti in attività di stage formativi in virtù della L. 196/1997, del D.M. del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 142/1998. Ne consegue che, durante tali attività, gli studenti in ASL sono equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e quindi sono soggetti a tutte le previsioni della normativa a tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Tale condizione non costituisce comunque rapporto di lavoro, pertanto lo studente minorenne in ASL non acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore" e non si applica la disciplina di cui alla L. 977/1967 recante la "tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", come modificata dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs. 262/2000.

Valutazione dei rischi per lo studente
Nel DVR l'azienda ospitante deve indicare le mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente.
Per le mansioni affidate allo studente l'azienda deve valutare i rischi con la collaborazione del Medico Competente, ove previsto, tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti:

- sviluppo psico-fisico non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;
- attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- natura, grado e durata dell'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine apparecchi e strumenti;
- pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione del lavoro;
- situazione della formazione e dell'informazione degli studenti.

Per facilitare l'azienda nella valutazione dei rischi per lo studente ospite è stata predisposta uno "schema di integrazione del DVR" (vd. ALLEGATO), valida per tutti i settori di attività: spetterà all'azienda integrare o semplificare i contenuti di tale bozza in base alle proprie evidenze di rischio. Le informazioni dettagliate per la sua compilazione (misurazioni/stime dei rischi, indicazioni di

prevenzione/protezione, certificazioni, etc) sono da reperire nel documento di valutazione dei rischi generali dell'azienda stessa, di cui lo schema allegato costituisce parte integrante.

Formazione
La formazione generale e specifica devono essere erogate agli studenti prima che gli stessi siano inseriti nei percorsi ASL.

L'istituto scolastico deve aver già provveduto alla formazione generale e specifica.

La scuola deve certificare l'avvenuta formazione dello studente in materia di sicurezza sul lavoro (ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008) di base e specifica (4 ore + 4/8 ore), conservando copia degli attestati di formazione generale e specifica che rilascia agli studenti e documentando gli argomenti trattati e del tempo ad ognuno dedicati.

Il soggetto ospitante ha diritto di prendere visione e/o avere copia degli attestati rilasciati allo studente prima dell'inizio della ASL.

Il soggetto ospitante può chiedere ulteriori informazioni sul percorso formativo svolto dallo studente per capire se c'è la necessità di completare la formazione sui rischi specifici delle mansioni che assegnerà allo studente illustrati nel proprio DVR.

Informazione
Il Datore di Lavoro dell'azienda ospitante deve provvedere a fornire allo studente l'informazione ex art. 36 del D.Lgs. 81/2008 in merito alla propria organizzazione del lavoro (emergenze ed evacuazione, figure della sicurezza, logistica, etc).

D'altro canto, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati, si consiglia di informare la ditta ospitante su eventuali problematiche fisiche dello studente o su particolari condizioni di salute (allergie, necessità di assumere farmaci salvavita, limitazioni motorie, etc), concordando con questo le modalità operative di un eventuale intervento d'urgenza.

Obblighi e divieti per lo studente
Si ritiene utile che l'azienda ospitante ricordi alla scuola e allo studente i principali doveri e divieti che derivano in particolare dagli obblighi del lavoratore in materia di sicurezza (art. 20 D.Lgs. 81/2008) e da altre previsioni normative applicabili, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- obbligo di utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;
- obbligo di indossare abbigliamento adeguato;
- obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto (es. al tutor) eventuali anomalie di macchine, attrezzature o dispostivi di sicurezza;
- divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti non indicati dalla convenzione o dal piano formativo
- divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e non autorizzate, operazioni di manutenzione, interventi su impianti elettrici;
- divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo;
- divieto di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti;
- divieto per i soggetti minori di somministrazione di bevande alcoliche negli esercizi pubblici;
- divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle aree esterne contrassegnate dal divieto.

Per la gestione di questi aspetti si suggerisce alla azienda di predisporre una procedura che fornisca allo studente e al personale aziendale le principali informazioni su: percorsi e luoghi che può frequentare, orari da seguire, obblighi da attuare, divieti da rispettare, DPI da utilizzare, figure aziendali da contattare, etc.

Relativamente a quest'ultimo punto, la normativa sulla ASL prevede che l'azienda ospitante individui un tutor aziendale il cui nominativo viene riportato anche nella convenzione; oltre a questa figura l'azienda ospitante potrebbe prevedere anche una figura di affiancamento allo studente, figura necessaria in caso di svolgimento dei lavori vietati di cui all'Allegato I della L. 977/1967 come modificata dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs 262/2000, dal momento che, in deroga a tale divieto, l'art. 6 prevede che le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti per motivi didattici o di formazione professionale, sia in aula sia in laboratorio scolastico sia in ambienti di lavoro privati, purché "sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previsti dalla vigente legislazione".

DPI
Per quanto riguarda i DPI è compito del soggetto ospitante decidere, in base al proprio DVR, se lo studente in ASL debba indossare i DPI durante l'attività, e in tal caso dovrà fornirli. È consigliabile una procedura gestionale con la formalizzazione delle varie fasi di consegna, addestramento, modalità di tenuta e riconsegna.

Sorveglianza sanitaria
L'obbligo di sorveglianza sanitaria (visita preventiva) per gli studenti non scatta solo per il fatto di svolgere l'ASL, ma va verificato caso per caso, in relazione al DVR dell'azienda ospitante. È importante. quindi, che l'azienda che ospita studenti in ASL analizzi i rischi per tali soggetti (mansioni possibili, quantificazione dei rischi che potrebbero far scattare l'obbligo della sorveglianza sanitaria), come illustrato nella scheda allegata.

Se in base a tale valutazione, risulta che le attività svolte dallo studente sono soggette a sorveglianza sanitaria, è necessario che sia il Medico Competente dell'azienda a fare il controllo sanitario, dal momento che egli conosce i rischi aziendali, il posto di lavoro e il relativo protocollo sanitario.

Tuttavia si sottolinea che, per lo sviluppo temporale che caratterizza l'ASL (al massimo 400 ore in 3 anni), e per la tipologia di compiti che vengono assegnati allo studente, difficilmente l'attività lavorativa svolta in ASL determina il superamento dei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l'obbligo della sorveglianza sanitaria.

Qualora gli studenti di alcuni Istituti Tecnici o Professionali risultino già sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte dell'istituto scolastico, e siano pertanto già in possesso di un giudizio di idoneità alla mansione redatto dal Medico Competente della scuola, l'azienda ospitante, tramite il proprio Medico Competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nella propria azienda, garantendo eventualmente l'effettuazione di accertamenti integrativi.

EMERGENZA COVID 19 - Proroga al 30 settembre 2022 dell'obbligo dell'uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture introdotte
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-proroga-al-30-settembre-2022-dellobbligo-delluso-delle-mascherine-ffp2-sui-mezzi-pubblici-di-trasporto-esclusi-gli-aerei-nelle-rsa-e-nelle-strutture-introdotte/

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 15 giugno c.a. un decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

Detto decreto stabilisce la proroga al 30 settembre 2022 dell'obbligo dell'uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie.

SALUTE SUL LAVORO - Sorveglianza sanitaria eccezionale – proroga al 31 luglio 2022
https://www.apiverona.it/salute-sul-lavoro-sorveglianza-sanitaria-eccezionale-proroga-al-31-luglio/

L'Inail informa che sono stati prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online.

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico".

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di

emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all'invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all'Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

SALUTE SUL LAVORO - Impatto della Long Covid sulla salute dei lavoratori, Eu-Osha

https://www.apiverona.it/salute-sul-lavoro-impatto-della-long-covid-sulla-salute-dei-lavoratori-eu-osha/

Fonte EU-Osha Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Alcune persone affette da COVID-19 manifestano sintomi che persistono per settimane o addirittura mesi dopo l'infezione originaria. Questo fenomeno, noto come «long COVID», ha avuto notevoli effetti sui lavoratori e sui luoghi di lavoro con conseguenze per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (SSL). Difficoltà respiratorie, stanchezza, mal di testa nonché problemi di memoria e concentrazione sono sintomi che possono durare settimane o addirittura mesi.

I datori di lavori si trovano in difficoltà quando lavoratori che ricoprono una posizione chiave non riescono a tornare pienamente operativi a causa di sintomi da long COVID e pertanto possono rivelarsi necessari adeguamenti delle modalità di lavoro.

Questo documento di riflessione illustra le difficoltà nella prevenzione e nella gestione della sicurezza sul lavoro e dei rischi per la salute connessi alla long COVID. Passa inoltre in rassegna possibili misure a livello di politiche, ricerca e attuazione volte a ridurre l'impatto della long COVID e a offrire protezione da eventuali pandemie in futuro.

Il documento, in inglese, affronta i seguenti temi:

- Cos'è la sindrome di Long Covid, chi può essere colpito e quali sono gli effetti sulla salute dei lavoratori?
- Quali sono i segni, i sintomi e gli impatti sulla salute del Long Covid?
- Quali sono o potrebbero essere gli effetti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori?
- Quali sono le implicazioni per la capacità lavorativa?

- Quali sono le sfide per la prevenzione e la gestione della SSL legati a Long Covid e quali potrebbero essere le possibili minacce?
- Ci sono delle conclusioni da trarre per la SSL che potrebbero aiutare ad affrontare possibili rischi biologici futuri sulla base delle lezioni apprese dalla pandemia di COVID-19?

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI - Comunicazione di produzione
https://www.apiverona.it/cosmetici-comunicazione-di-produzione/

Fonte Ministero Salute

È disponibile il nuovo modulo da utilizzare per la comunicazione delle **informazioni sui siti di produzione dei cosmetici**, prevista dall'art.9 del Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018.

I produttori in proprio o per conto terzi di cosmetici, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, devono inviare al Ministero, per ciascun sito coinvolto, una **comunicazione di produzione di cosmetici**, inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi.

Il modello per la comunicazione pubblicato, che sostituisce il precedente in formato pdf, è compilabile e semplifica il caricamento delle informazioni nella banca dati delle officine di produzione dei prodotti cosmetici.

Sono disponibili anche le indicazioni per la compilazione.

Il Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 descrive le procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, incluse le attività connesse ai controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione e gli adempimenti e comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare, nell'ambito delle attività di vigilanza e sorveglianza previste dal Regolamento (CE) n.1223/2009.

I produttori in proprio o per conto terzi di cosmetici, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, devono inviare al Ministero, per ciascun sito coinvolto, una comunicazione di produzione di cosmetici, inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi.

Il Decreto del 2018 contiene anche le disposizioni relative alle modalità di comunicazione delle informazioni previste all'articolo 19 del Regolamento per i cosmetici non preconfezionati o per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, oltre che le indicazioni della lingua in cui devono essere scritte alcune specifiche informazioni per i prodotti venduti sul mercato italiano.

Come previsto dal decreto ministeriale, viene pubblicato il modello di comunicazione delle informazioni di sito di produzione dei cosmetici e le indicazioni per la compilazione.

Il modello deve essere inviato via pec al Ministero della Salute - Direzione Generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, all'indirizzo di posta certificata: dgfdm@postacert.sanita.it e alla Regione o Provincia autonoma dove è stabilito il sito di produzione, all'indirizzo di posta certificata indicato dalla Regione o Provincia.

FERTILIZZANTI - Aggiornamento
https://www.apiverona.it/fertilizzanti-aggiornamento/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2022 n. 108 il decreto 1° marzo 2022 con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha aggiornato la normativa nazionale.
In particolare, con tale provvedimento ha autorizzato secondo i limiti massimi ivi previsti, l'utilizzo della sostanza "digestato essicato" nei prodotti organici azotati fluidi.

Il decreto in questione consente fino all'11 maggio 2023 lo smaltimento dei fertilizzanti la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa precedente.

PREVENZIONE INCENDI - Rinnovo delle istanze antincendio scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-rinnovo-delle-istanze-antincendio-scadute-tra-il-31-gennaio-2020-e-il-31-marzo-2022/

Si ricorda che con la cessazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni ed atti abilitativi in scadenza o scaduti tra il 31 gennaio 2020 e il 30 marzo 2022 , quindi anche le istanze antincendio scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, devono essere rinnovate entro il prossimo 29 giugno 2022.

Per le istanze antincendio, il titolare dell'attività deve inviare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio apposita attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Ogni cinque anni dalla data di presentazione della precedete istanza antincendio ed entro la scadenza della stessa, va presentata una nuova attestazione di rinnovo periodico antincendio, nel caso non vi sono state variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio comunicate in precedenza.

In caso contrario si deve provvedere alla regolarizzazione dell'attività secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

PREVENZIONE INCENDI - Regola tecnica edifici civili abitazione
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-regola-tecnica-edifici-civili-abitazione/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 30 maggio 2022 il Decreto 19 maggio 2022 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Decreto in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in GU.

Il provvedimento contiene le norme tecniche per edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m esistenti e di nuova realizzazione e possono essere utilizzate in alternativa alle norme ex DM 16 maggio 1987 n. 246.

PREVENZIONE INCENDI - Protocollo d'intesa tra Vigili del Fuoco e Inail
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-protocollo-dintesa-tra-vigili-del-fuoco-e-inail/

Fonte: INAIL

Siglato un protocollo d'intesa tra Vigili del Fuoco e Inail che consentirà di utilizzare proficuamente le conoscenze e le competenze maturate nella valutazione dei rischi antincendio attraverso attività congiunte di informazione, formazione, studio e sperimentazione

Formazione e prevenzione del rischio incendi tra i contenuti della collaborazione. L'accordo permetterà di proseguire lo sviluppo di iniziative formative realizzate in collaborazione con i Vigili del Fuoco, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Istituto. In particolare, consentirà di utilizzare le competenze maturate dal personale dell'Inail e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco specialmente nel settore della prevenzione incendi, di competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, che si esplica in ogni ambito connotato dall'esposizione a questa tipologia di rischio.

In esso, a ragione della rilevanza interdisciplinare, rientrano tra gli altri anche il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e la protezione da radiazioni ionizzanti.

L'impegno della ricerca Inail nella sicurezza antincendi. Parallelamente, l'attività di prevenzione antincendio viene sviluppata anche con la promozione di studi, ricerche a altre attività sperimentali, nonché attraverso l'organizzazione di seminari, convegni e incontri di formazione, promossi con istituzioni scolastiche e accademiche e con la comunità scientifica.

Da segnalare, a questo proposito, l'impegno dell'Inail in diverse attività di ricerca e di studio, confluite nella pubblicazione di 10 monografie su valutazione e gestione del rischio incendio e realizzate anche con il contributo degli esperti dei Vigili del Fuoco.

Tra le attività da sviluppare, anche la rielaborazione della valutazione del rischio incendio. La collaborazione fra Inail e Vigili del Fuoco è destinata, anche grazie al protocollo sottoscritto, a intensificarsi nei mesi a venire, a seguito dell'entrata in vigore dell'ultima versione del "Codice di prevenzione incendi" e dell'emanazione di tre decreti che forniscono nuovi criteri per la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, disciplinano la gestione della sicurezza antincendio e la formazione, regolano la manutenzione e i controlli su impianti e attrezzature.

L'introduzione di questa nuova normativa, infatti, comporterà la rielaborazione della valutazione del rischio incendio e l'adozione di misure conseguenti, nonché l'adeguata informazione e formazione di tutte le figure coinvolte nella gestione di questi rischi.

SICUREZZA PRODOTTI - Aggiornamento disposizioni tecniche contenute D.Lgs 101/20, sorveglianza radiometrica metalli
https://www.apiverona.it/sicurezza-prodotti-aggiornamento-disposizioni-tecniche-contenute-d-lgs-101-20-sorveglianza-radiometrica-metalli/

Con il D.L. 17 del 1 marzo 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 34 del 27 aprile 2022, sono state approvate all'art.40 alcune modifiche in materia di sorveglianza radiometrica.
In particolare, è stato modificato l'articolo 72 del D.Lgs.101/2020, di recepimento della Direttiva europea 2013/59/EURATOM, definendo le modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica, mediante la modifica dell'allegato XIX al decreto legislativo.

Si ricorda che l'art. 72 c.1 del D.Lgs 101/2020, modificato, prevede l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per evitare la contaminazione dell'ambiente e garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da esposizioni alle radiazioni ionizzanti. Tale sorveglianza deve essere attuata da:

- soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta;
- soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.

L'Allegato XIX del D.Lgs. 101/2020, come sostituito dall'allegato A del suddetto decreto, contiene le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito, i contenuti della formazione per la sorveglianza radiometrica, le indicazioni per il riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono analoghi livelli di protezione.

SOSTANZE PERICOLOSE - Regolamento delegato (UE) 2022/692 - XVIII ATP del Reg. CLP
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-regolamento-delegato-ue-2022-692-xviii-atp-del-reg-clp/

Fonte Normachem

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n.129 il Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, il quale costituisce il diciottesimo ATP (Adeguamento al Progresso Tecnologico) del Regolamento CLP.

Ogni anno, la Commissione Europea pubblica un aggiornamento della classificazione e dell'etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose attraverso questi ATP. A seguito dell'adozione del parere sulla classificazione e l'etichettatura armonizzate di una sostanza da parte del Comitato di Valutazione dei Rischi (RAC), la Commissione Europea prende poi una decisione e pubblica l'elenco aggiornato in un ATP.

Il nuovo Regolamento (UE) 2022/692 è di fondamentale importanza, in quanto modifica l'allegato VI del CLP andando ad aggiornare l'elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate per quanto concerne le sostanze già in elenco e andando ad aggiungere alcune nuove voci e modificandone altre già esistenti.

Il testo inserisce nuove voci relative alle classificazioni armonizzate di sostanze e ne modifica altre.

1. Tra le nuove voci inserite, per un totale di 39 nuove sostanze (in grassetto le modifiche principali), si annoverano:

Denominazione chimica	Numero EC	Classificazione Armonizzata	Ambito di utilizzo
Bromuro di ammonio	235-183-8	**Repr. 1B H360FD**, Lact. H362, STOT SE 3 H336, STOT RE 1 H372 (sistema nervoso), Eye Irrit. 2 H319	usato in agenti fotografici, come ritardante di fiamma in articoli, può essere contenuto in tessili e pelle
dibutilstagno bis(2-etilesanoato) e dibutilstagno di(acetato)	20-481-2 213-928-8	**Repr. 1B H360FD**, STOT RE 1 H372 (sistema immunitario);	utilizzati come catalizzatori per la reticolazione a temperatura ambiente di sigillanti siliconici/gommosi, rivestimenti poliuretanici e per le reazioni di esterificazione e transesterificazione
tellurio e diossido di tellurio	236-813-4	**Repr. 1B H360Df**, Lact. H362	usati nell'industria metallurgica e nel mondo dei cementi, ma anche nella produzione di gomme, vetro e ceramiche, fibre ottiche e pannelli fotovoltaici
bisfenolo S	201-250-5	**Repr. 1B H360FD**	usato principalmente in resine epossidiche e come monomero di policarbonati ciclici o solfonati
benzofenone	204-337-6	**Carc. 1B H350**	usato soprattutto nel mondo degli inchiostri da stampa, ma anche in fragranze, detergenti, cere e cosmetici
acido perfluoroeptanoico	206-798-9	**Repr. 1B H360D**, STOT RE 1 H372 (fegato)	Il cui sale, perfluoroottanoato, viene usato come tensioattivo nella polimerizzazione in emulsione per la produzione di polimeri fluorurati.
teofillina	200-385-7	**Repr. 1B H360D**	usata in ambito farmaceutico (broncodilatatore) e in ambito cosmetico (trattamento anticellulite)
melammina	203-615-4	Carc. 2 H351, STOT RE 2 H373 (vie urinarie).	usata in vernici/coating intumescenti, resine, adesivi, inchiostri, ecc

Si segnala che la riclassificazione del benzofenone avrà come effetto quello dell'applicazione della restrizione numero 28 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH. Questo significa che la sostanza non potrà più essere immessa sul mercato, o utilizzata:
- come sostanza,

- come costituenti di altre sostanze, oppure,
- nelle miscele,
destinate alla fornitura al pubblico quando la concentrazione individuale nella sostanza o miscela è uguale o superiore al limite di concentrazione generico pertinente specificato nell'allegato I, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Inoltre, fatta salva l'attuazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze e miscele, prima dell'immissione sul mercato i fornitori dovranno garantire che l'imballaggio di tale sostanza/miscela sia contrassegnato in modo visibile, leggibile e indelebile come segue: "*Riservato agli utenti professionali*".

2. Tra le voci già presenti in allegato VI, sono in totale 17 le sostanze ad aver subito modifiche (in grassetto le differenze rispetto alla classificazione precedente). Ne citiamo alcune fra cui:

Denominazione chimica	Numero EC	Classificazione Armonizzata	Limiti di conc. specifica, fattori M e STA
triclorosilano	233-042-5	Flam. Liq. 1 H224, **Water-React. 1 H260, Acute Tox. 3 H331,** Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318, EUH014, EUH029, EUH071	**inalazione:** **ATE 7,6 mg/L – vapori** **via orale:** **ATE 1000 mg/kg bw**
cumene (isopropilbenzene)	202-704-5	Flam. Liq. 3 H226, **Carc. 1B H350**, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 2 H411	
2-butossietanolo	203-905-0	**Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 4 H302,** Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319	inalazione: STA = 3 mg/L (vapori) via orale: STA = 1 200mg/kg di p. c.
2-(2-metossietossi)etanolo	203-906-6	**Repr. 1B H360D**	**Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %**
Bisfenolo A	201-245-8	Repr. 1B H360F, STOT SE 3 H335, Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1 H317, **Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410.**	**M = 1** **M = 10**

3. La voce corrispondente al numero di indice 615-007-00-X è soppressa.
Il 18° ATP del CLP entrerà in vigore dal 23 novembre 2023, anche se è possibile anticiparne volontariamente l'adozione.

Come per tutti gli altri ATP, non essendo previsto dal Regolamento un periodo di smaltimento scorte, alla data del 23 novembre 2023 sia le sostanze sia le miscele sugli scaffali con classificazione non adeguata al 18° ATP andranno ritirate dal commercio, riclassificate e rietichettate.

SOSTANZE PERICOLOSE- REACH/CLP, Sostanze soggette ad autorizzazione, aggiornamento elenco
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-reach-clp-sostanze-soggette-ad-autorizzazione-aggiornamento-elenco/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 112 dell'11.04.2022 il Regolamento 2022/586 che modifica l'allegato XIV del Regolamento REACH, inserendo cinque nuove sostanze soggette alla procedura di Autorizzazione

Le sostanze introdotte sono le seguenti:

N. voce	Sostanza	Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57
«55.	Piombo tetraetile N. CE:201-075-4 N. CAS:78-00-2	Tossico per la riproduzione (categoria 1 A)
56.	Alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)] N. CE:209-218-2 N. CAS:561-41-1	Cancerogeno (categoria 1B)
57.	Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p) N. CE:- N. CAS:-	Proprietà di interferenza con il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) - ambiente)
58.	10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE) N. CE:239-622-4 N. CAS:15571-58-1	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)
59.	Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE) N. CE:- N. CAS:-	Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

Le suddette sostanze non potranno essere immesse sul mercato europeo né utilizzate dopo la specifica data indicata (1/05/2025), salvo venga concessa un'autorizzazione per un uso specifico emessa dalla Commissione europea. Per continuare ad immettere sul mercato o utilizzare tali sostanze è necessario presentare richiesta di autorizzazione, in base a quanto prescritto dal Titolo VII del Regolamento REACH, entro il **1/11/2023**.

L'Allegato XIV completo è disponibile al seguente link sul sito di ECHA
https://echa.europa.eu/it/authorisation-list

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - INAIL, macchine e certificazione vibratoria
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-inail-macchine-e-certificazione-vibratoria-requisiti-dei-sedili-e-norme-tecniche/

Fonte www.inail.it

Si segnala il manuale operativo per la certificazione acustica e vibratoria delle macchine, reso disponibile dall'Inail, realizzato dall'Università di Ferrara in collaborazione con il Laboratorio rischi agenti fisici del Dimeila, nell'ambito del progetto BRIC ID26 del PAR 2016-2018 dell'Inail.

Il Manuale si pone come obiettivo fornire indicazioni operative ai progettisti e ai costruttori di macchine e attrezzature per la corretta certificazione acustica e vibratoria e consentire quindi ai datori di lavoro di scegliere le macchine in grado di ridurre i rischi di esposizione dei lavoratori addetti. In particolare, il documento Inail sulla certificazione acustica e vibratoria delle macchine riporta utili indicazioni sui requisiti concernenti i sedili, sulla normativa europea e sulle norme tecniche in materia di vibrazioni.

"L'intero progetto" si legge nel documento INAIL "ha avuto lo scopo di definire le procedure e le tecniche più adeguate da utilizzare nei vari ambiti, con l'obiettivo di ridurre il rischio di esposizione a rumore e vibrazioni per i lavoratori. I principali settori oggetto di studio sono stati i seguenti:

- progettazione acustica di ambienti di lavoro industriali e non;
- progettazione acustica e vibratoria di macchine e attrezzature per uso agricolo;
- certificazione acustica e vibratoria delle macchine.

Per ciascuno dei suddetti settori sono stati studiati uno o più casi studio nell'ambito dei quali sono state eseguite sperimentazioni, analisi e simulazioni. Gli esempi descritti nei casi studio hanno permesso di eseguire specifici approfondimenti e contribuiscono a semplificare il trasferimento delle conoscenze e l'applicazione delle procedure descritte nei manuali."

Nella prima parte, il manuale illustra i riferimenti legislativi e normativi che derivano dalle strategie comunitarie (tra cui la direttiva macchine), utili a regolamentare le emissioni acustiche di macchine e attrezzature ai fini della preservazione della salute degli operatori. Inoltre fornisce le procedure per la certificazione acustica e vibratoria, includendo anche le procedure di valutazione della conformità e relativa marcatura CE dei prodotti. Nella seconda parte, il documento descrive gli obblighi e le procedure per la certificazione acustica e vibratoria delle macchine, in riferimento alle indicazioni delle direttive europee del settore rumore. Nell'allegato A del manuale è riportata la "descrizione del caso studio relativo ai trattori agricoli che espongono gli operatori a entrambi i rischi.

Le norme analizzate sono circa 400 per il rumore e circa 100 per le vibrazioni. Il manuale si sofferma sulle norma UNI CEN/TR 15172:2008 per le vibrazioni al corpo intero e sulla UNI EN 12096:1999, sulla dichiarazione dei valori di emissione vibratoria.Si riporta l'indice del documento:

1.Introduzione
2.Quadro su legislazione e normativa tecnica
3.La certificazione acustica delle macchine
4.La certificazione acustica delle macchine

5.Bibliografia e Sitografia
6.Allegato A Caso studio: rumore e vibrazioni sui trattori agricoli
7.Allegato B Norme Tecniche

Link al documento